

CAPITOLATO D'APPALTO DEL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI

CAPO - I

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente appalto l'espletamento del servizio di trasporto alunni:

a) delle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado situate nel territorio del comune di Busca alle rispettive sedi scolastiche durante i giorni di attività didattica. Inoltre, sulla scorta di apposite intese con Comuni limitrofi, il servizio può riguardare anche alunni non residenti, fermo restando i percorsi e i punti di raccolta prestabiliti per i residenti.

Per quanto concerne la frazione San Chiaffredo, parzialmente sul territorio di Busca e parzialmente sul territorio di Tarantasca, in forza di specifica convenzione, il Comune di Tarantasca cura il trasporto ai plessi della frazione anche degli alunni residenti a Busca con fermate sul territorio buschese. D'altro lato il Comune di Busca cura il rientro pomeridiano dal plesso della scuola media concentrico degli alunni residenti a Tarantasca con fermate sul territorio tarantaschese. In caso di mancato rinnovo della convenzione tra Busca e Tarantasca il servizio per la frazione confluirà nel presente contratto di servizio.

b) delle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Busca in località esterne o interne al Comune, per iniziative turistiche, culturali e sportive, comunque organizzate dall'Autorità Scolastica.

c) trasporto Handicap sul parco mezzi ordinario (quando possibile) adottando ogni utile accorgimento per agevolarlo al meglio.

Gli accompagnatori per le scuole dell'infanzia e per i portatori di handicap sono garantiti dal Comune.

SCUOLE:

Concentrico:

1. Primaria – Via C.Michelis 2
2. Secondaria di 1° grado – Corso Giolitti 8
3. Infanzia statale – Via Pes di Villamarina 5
4. Infanzia paritaria – Via Pes di Villamarina 5

Frazione Castelletto:

5. Infanzia – Frazione Castelletto – Via Monastero 180
6. Primaria – Frazione Castelletto – Via Monastero 176

Frazione San Chiaffredo:

5. Infanzia – Frazione San Chiaffredo – P.le Don Demaria
6. Primaria – Frazione San Chiaffredo – P.le Don Demaria

ART. 2 – DURATA

L'appalto ha la durata di anni TRE a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 senza alcuna facoltà di proroga tacita alla naturale scadenza. Ricorrendone i presupposti si potrà procedere al rinnovo (o proroga) ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

Il rinnovo (o proroga) del contratto è subordinato alla previa conferma e concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti, da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c. trasmessa almeno quattro mesi prima della naturale scadenza del contratto.

ART. 3 – PERSONALE

L'appaltatore deve mettere a disposizione il personale necessario per il regolare svolgimento del servizio.

Il personale tutto, nell'espletamento delle proprie mansioni, ha l'obbligo di tenere un contegno corretto e dignitoso.

L'appaltatore è tenuto ad applicare a favore del personale impiegato nel servizio, con onere a proprio totale carico, tutte le disposizioni di legge e del C.C.N.L. in materia di retribuzione ed assicurazione previdenziale, mutualistica ed antinfortunistica ai sensi delle vigenti norme.

Le autorità a cui rivolgersi per informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, sono gli organi centrali e periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

L'appaltatore è pertanto responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa Amministrazione committente, e comunque si impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza la stazione appaltante.

In caso di d.u.r.c. irregolare si procederà secondo legge.

Tutti i conducenti dei mezzi adibiti al servizio di cui trattasi dovranno essere muniti di ogni abilitazione di legge tempo per tempo vigente.

La ditta appaltatrice dovrà fornire all'Amministrazione comunale l'elenco del personale impiegato dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio di trasporto, completo degli estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente e del CAP ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 e di ogni altra abilitazione prevista dalla legge.

Tempestivamente dovrà essere comunicata, all'Amministrazione ogni variazione all'elenco stesso.

L'Amministrazione potrà compiere in qualsiasi momento tutte le verifiche ritenute necessarie.

Il personale addetto alla guida, che dovrà avere tutti i requisiti previsti dalle leggi, non permetterà l'accesso agli autoveicoli a nessuna persona estranea al servizio.

ART. 4 – AUTOMEZZI

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta appaltatrice con i propri capitali, mezzi tecnici e automezzi a suo rischio.

Gli automezzi da adibire al servizio trasporto alunni dovranno essere muniti di ogni requisito di legge tempo per tempo vigente.

L'appaltatore deve utilizzare i mezzi dichiarati in sede di gara (o sostituirli con mezzi di pari caratteristiche o superiori se possibile e di età inferiore) e trasmettere copia della relativa carta di circolazione.

Sulle fiancate e sulla parte posteriore degli autoveicoli dovrà essere apposta la scritta: "servizio trasporto alunni". L'appaltatore è tenuto a comprovare, all'atto della stipulazione del contratto, la disponibilità dei mezzi impiegati nello svolgimento del servizio ed eventuali necessari nulla osta in ragione di servizi resi in altri territori.

I mezzi devono affiggere il numero del percorso che effettuano al fine di agevolare la corretta individuazione da parte degli alunni.

Il numero e la capienza dei mezzi richiesti per far fronte alle tipologie di trasporto scolastico del presente capitolato sono quantificate in n. di 6 (con variabilità in aumento o diminuzione di n. 2 unità) con le seguenti caratteristiche:

N.	Descrizione	Posti	
		Min.	Max.
6	SCUOLABUS/AUTOBUS	30	40
6	Totale		

1	Pullman G.T. idoneo al servizio extra territorio comunale	50	/
----------	--	-----------	----------

Tutti i mezzi devono essere dotati di cinture di sicurezza e poggiatesta per gli alunni tutti trasportati.

L'elencazione sopra effettuata identifica un parco mezzi ritenuto dall'Amministrazione sufficiente per lo svolgimento del servizio. Qualora la ditta disponesse di un parco mezzi superiore potrà utilizzare gli altri mezzi idonei (anche per età e caratteristiche tecniche) compatibilmente alle necessità e fermo il numero massimo di mezzi contemporaneamente in esercizio autorizzato volta per volta dall'amministrazione comunale.

CAPO - II (TRASPORTO ALLE SEDI SCOLASTICHE E VICEVERSA)

Indicativamente si specifica che (dati variabili desunti dal pregresso) i viaggi da compiere, saranno quelli indicati di seguito. Si precisa che annualmente potranno essere apportate variazioni conseguenti a modifiche di orari o altro.

Ogni volta che è possibile viene effettuato il servizio congiunto tra infanzia e primaria nelle frazioni, tra infanzia statale e paritaria nel concentrico; nel corso di vigenza del contratto potranno essere variati gli accorpamenti e/o aggiunti degli altri.

Quando presente il servizio mensa ed è previsto il rientro pomeridiano normalmente non viene effettuato il rientro del mattino.

CONCENTRICO:

plesso	Mattino – gg settimana Andata	Mattino – gg settimana Ritorno	Pomeriggio – gg settimana Ritorno	N. Mezzi contemporanei
Primaria	6	6	0	6
Secondaria 1° grado	6	6	2	

Infanzia statale	5	\	5	2
Infanzia paritaria	5	\	5	

FRAZIONE CASTELLETTO:

plesso	Mattino – gg settimana Andata	Mattino – gg settimana Ritorno	Pomeriggio – gg settimana Ritorno	N. Mezzi contemporanei
Infanzia statale	5	\	5	2
Primaria	5	3	2	

FRAZIONE SAN CHIAFFREDO:

Se attivato il servizio avviene in analogia alla frazione Castelletto.

ART. 5 PRESTAZIONI / PERCORSI

L'appaltatore, con propri mezzi e personale, ha l'obbligo di garantire i servizi di cui all'articolo 1 let. a) per tutti i giorni del calendario scolastico e prolungamento per svolgimento di esami, secondo gli itinerari che annualmente sono tracciati congiungendo le fermate attivate dal Comune (tra le ipotetiche risultanti in mappa allegato B) su proposta della ditta d'intesa con l'Ufficio Polizia Municipale, sulla scorta delle riscontrate necessità.

L'appaltatore dovrà consentire l'uso dei mezzi solo ed esclusivamente agli alunni muniti di apposito tesserino rilasciato dal competente ufficio comunale.

ART. 6 – ORARI

Il servizio trasporto alunni dovrà essere eseguito rispettando gli orari di entrata e uscita delle Scuole e, comunque, in tempo utile per l'ora di inizio e fine delle lezioni. Gli orari sono comunicati annualmente dalle autorità scolastiche in tempo utile per la definizione dei trasporti.

L'aggiudicatario dovrà utilizzare il parco mezzi, col relativo personale, in modo da ridurre al minimo il tempo di pre-ingresso o di post-uscita agli alunni delle scuole.

In caso di necessità dovrà organizzare gli orari in modo tale da favorire gli utenti più giovani di età, salvo accordo diverso.

Gli orari potranno subire variazioni in esito alle specifiche esigenze scolastiche, anche per far fronte a situazioni contingenti e di carattere provvisorio.

Le istituzioni scolastiche, prima di adottare modifiche agli orari dovranno esaminarle col comune (che potrà sentire la ditta aggiudicataria) al fine di contenerne le conseguenze e di evitare che si renda necessario l'aumento del numero dei mezzi.

CAPO - III

ART. 7 - TRASPORTO PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

L'appaltatore deve essere in grado, compatibilmente ai servizi ordinari, fermo il parco mezzi, di garantire il trasporto di alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° nel corso di spostamenti in località interne all'ambito comunale a seguito di iniziative di natura culturale, turistica o sportiva che costituiscono corollario dell'attività didattica ed organizzate da parte dell'Autorità Scolastica.

Qualora tali spostamenti siano al di fuori dell'ambito comunale dovrà essere garantito un mezzo (indicato nel parco mezzi) idoneo allo scopo.

I singoli servizi possono richiedere l'utilizzo di 1 o più mezzi (ordinariamente massimo 6) e devono essere autorizzati preventivamente per iscritto da parte del Comune di Busca volta per volta, salva convenzione che disciplini in modo duraturo la fattispecie.

Non rientrano nell'obbligo dell'appaltatore più di un servizio giornaliero di tal natura e servizi che non prevedono il rientro nell'arco della giornata.

CAPO - IV

ART. 8 – CORRISPETTIVI E VARIAZIONI

All'appaltatore dei servizi oggetto del presente capitolato è riconosciuto un corrispettivo chilometrico. Per le attività parascolastiche dalla scuola di partenza e fino alla destinazione e ritorno sarà riconosciuta una maggiorazione del 20% qualora l'iniziativa preveda una permanenza superiore alle 4 ore escluso il tempo di percorrenza. Tale aspetto deve essere dichiarato dall'autorità scolastica anche a posteriori qualora non sia possibile definirlo in anticipo.

Fermo il parco mezzi sopracitato, il numero dei mezzi in rapporto alla capienza, è stabilito concordemente con l'ufficio polizia municipale all'avvio del servizio in ragione degli iscritti e degli itinerari effettivi da percorrere.

L'identificazione dell'itinerario (riferimento art. 5) dovrà prevedere l'utilizzo del minor numero di mezzi possibile.

In tale contesto il numero dei chilometri, ai fini del corrispettivo, è stabilito conteggiando la distanza che intercorre tra la salita del primo bambino e la scuola e tra la scuola e la discesa dell'ultimo bambino. I percorsi effettuati col mezzo vuoto non possono essere conteggiati salva la presenza a bordo di accompagnatori incaricati dal comune o dalla scuola per l'assistenza dei minori portatori di handicap o delle scuole dell'infanzia; in tal caso sarà conteggiato, dopo la discesa dell'ultimo bambino, anche il rientro fino alla scuola.

ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo spettante alla Ditta appaltatrice, dal secondo anno scolastico, sarà sottoposto a revisione ed aggiornamento annuale dell'aumento I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo (1° settembre su 1° settembre anno precedente).

ART. 10– ESECUZIONE e CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà eseguire il servizio con la massima puntualità e diligenza ed è altresì tenuto ad adottare quelle cautele e quegli accorgimenti atti a garantire il migliore svolgimento del servizio e la sicurezza degli alunni.

La sicurezza dovrà essere garantita anche a bordo del mezzo eventualmente anche attivando temporanee misure di accompagnamento per mezzi relativi a ordini scolastici che non lo prevedono in capo al Comune, per far fronte a situazioni di presunto pericolo (rischio

bullismo o altro) riscontrate direttamente dall'autista o su segnalazione dell'autorità scolastica o comunale e fino al cessare della situazione stessa.

Nel caso in cui per sopraggiunte avarie uno o più automezzi non potessero essere utilizzati, l'appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente, a sua cura e spese, l'Amministrazione comunale e gli utenti interessati, e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli stessi.

Ogni automezzo deve essere dotato di telefono cellulare o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa (ad es. in occasione di incidenti), senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati.

In caso di impossibilità allo scarico degli alunni gli stessi dovranno essere portati presso l'ufficio polizia municipale di Busca.

Nel caso di interruzione dell'attività scolastica, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione si impegna ad avvertire l'appaltatore almeno 24 ore prima, se possibile.

In caso di interruzioni non preventivate dell'attività scolastica già iniziata (ad es. per rottura di caldaie), l'appaltatore potrà ricevere la relativa comunicazione direttamente dall'Istituto interessato, e dovrà tempestivamente attivarsi per garantire il più sollecito trasporto degli utenti.

Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, previo assenso dell'Ente affidante, il gestore può temporaneamente interrompere o ridurre il servizio di trasporto scolastico, ovvero esercitarlo anche con modalità sostitutive.

In caso di sciopero parziale del personale scolastico che determini l'ingresso a scaglioni degli alunni sarà garantito solo il servizio ordinario. In caso di ingresso posticipato o uscita anticipata di tutti gli alunni il servizio sarà garantito negli orari comunicati dalla scuola con preavviso di almeno 24 ore.

Qualora la ditta agisca in difformità delle disposizioni di legge regolanti la materia, in sede di esecuzione del contratto, l'amministrazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali, di cui al successivo art. 13 e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

Il servizio si intende esercitato dall'appaltatore a suo rischio e pericolo e sotto la sua piena responsabilità e ciò anche e soprattutto in ragione dei mezzi utilizzati e dei percorsi prestabiliti del cui onere di verifica non è comunque esonerato.

In caso di infortuni o danni a persone trasportate, a cose e terzi, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale sarà considerato unico responsabile restando in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta, la Civica Amministrazione.

L'appaltatore dovrà avere idonea copertura assicurativa per i terzi ed i trasportati.

ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLO

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuto necessario, idoneo ed opportuno all'andamento del servizio e sui mezzi impiegati.

Il servizio sarà, comunque, esercitato – per ciò che attiene in particolare, al rigoroso rispetto degli obblighi derivanti all'appaltatore dal presente Capitolato – sotto il controllo diretto del Comando di Polizia municipale del Comune di Busca che in proprio e a mezzo di altro personale, potrà disporre sopralluoghi, ispezioni, verifiche, ecc.

ART. 13 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di un dovere dell'appaltatore per l'efficiente gestione del servizio e di ogni e qualsiasi altro dovere derivante al medesimo dal presente Capitolato, nonché violazione di norme di legge o di regolamenti che possano condurre a disservizi, il responsabile del servizio comunale può contestare i fatti stessi, prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a giorni 7 per eventuali giustificazioni.

Se l'appaltatore non provvede a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficienti il responsabile, potrà, con atto motivato, infliggere una penalità in misura variabile tra € 500 ed € 2.500 a seconda della gravità del fatto.

Nel caso di ripetute inosservanze da parte dell'appaltatore, anche di uno solo degli obblighi contrattuali, il responsabile potrà, senza obbligo di preavviso e di diffida, o costituzione in mora e senza formalità di giudizio, rimossa ogni eccezione, risolvere in tronco il contratto procedendo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva ogni azione per danni.

Contro il provvedimento che dichiara la risoluzione del contratto l'appaltatore potrà opporsi nei termini e forme di legge.

Il contratto si intenderà comunque risolto alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità alcuna di tacita proroga a tale scadenza.

L'appaltatore sarà tenuto a versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare della penalità irrogata entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

In caso di mancato versamento nei termini stabiliti e di mancato inizio della opposizione, il Comune potrà prelevare le somme indicate nel provvedimento dalla cauzione costituita in base all'art. 15.

ART. 14 – CONTROVERSIE

La soluzione delle eventuali controversie relative all'applicazione del presente capitolato e del relativo contratto è svolta nei termini e modi di legge.

ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della perfetta osservanza degli obblighi contrattuali l'appaltatore costituirà, all'atto della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% (art. 113 d.lgs. 163/2006) del valore di aggiudicazione da rendersi ai sensi di legge.

Tale cauzione resterà vincolata a favore del Comune di Busca per tutta la durata del contratto e sarà restituita all'appaltatore alla scadenza del contratto stesso previo accertamento dei competenti uffici comunali che l'appaltatore medesimo abbia ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 16 – CESSIONE

L'appaltatore non può cedere il contratto di appalto, sotto pena, in difetto, dell'incameramento della cauzione di cui all'art. 15 e dell'immediata risoluzione del contratto, fatta salva ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune.

ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto ivi comprese quelle di registrazione, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

ART.18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge e disposizioni vigenti.
